

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1419

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANGHERI, NAPOLITANO, PAJETTA, RUBBI ANTONIO, CRIPPA, MARRI, MANNINO ANTONINO, GASPAROTTO, CERVETTI, VIOLANTE, CIABARRI, LAURICELLA, MAMMONE, SERAFINI ANNA, CAPECCHI, ALBERTINI, COSTA ALESSANDRO, D'ALEMA, FERRANDI, GALANTE, MAGRI, MOMBELLI, PALMIERI, PICCHETTI, FOLENA, GABBUCCIANI, BOSELLI, LORENZETTI, RONZANI, STRUMENDO, NAPPI, STRADA**

*Presentata il 6 agosto 1987*

Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso delle ultime tre legislature le Commissioni esteri e difesa della Camera dei deputati hanno operato per approvare una legge di regolamentazione del commercio delle armi, ma le manovre, i rinvii e gli ostacoli frapposti dalle maggioranze e dai governi non hanno consentito alcun risultato.

Nella IX legislatura, in particolare, grazie all'impegno tenace dei gruppi di opposizione democratica e alla pressione di un vasto movimento nel paese, che ha portato alla raccolta di centinaia di migliaia di firme, a centinaia di manifesta-

zioni e a decine di incontri con i gruppi parlamentari, le Commissioni esteri e difesa della Camera hanno approvato un testo in sede referente. Esso ha ottenuto il voto contrario del gruppo comunista in ragione dei troppi limiti, fra tutti la permanenza del segreto militare sull'intera materia, tali da vanificare l'esigenza di una legge finalmente trasparente.

Qualche miglioramento è stato apportato nel successivo esame in sede legislativa (7 articoli), ma la tattica dilatoria della maggioranza, spesso confluyente nel voto col MSI, ha portato all'interruzione dell'iter del provvedimento. La IX legisla-

tura si è così conclusa senza cancellare una delle più gravi anomalie del nostro sistema legislativo.

L'Italia resta, infatti, l'unico paese occidentale ed uno dei pochissimi in assoluto nel quale il commercio delle armi è sottratto ad ogni controllo democratico, largamente in balia di profitti incontrollati e degli interessi di potenti organizzazioni criminali. Questa situazione non è più tollerabile. Da qui l'urgenza con cui il gruppo comunista presenta questo provvedimento.

Peraltro l'assenza dei controlli ha fatto assurgere il nostro paese ai primissimi posti nella esportazione dei grandi sistemi d'arma, particolarmente verso il terzo mondo, in contraddizione con la crescita dell'impegno e dell'aiuto italiano verso i paesi in via di sviluppo, anzi spesso con correlazioni scandalose fra aiuti allo sviluppo e acquisti di armi dall'Italia.

L'elenco degli episodi criminali legati al traffico illegale degli armamenti è troppo lungo per essere riportato. Basti il sommario richiamo al coinvolgimento dell'Italia nello scandalo Iran-Contras, all'aggiramento dell'*embargo* delle Nazioni Unite verso il Sud Africa, alla fornitura di armi e addestramento militare a regimi che violano sistematicamente i diritti umani, per rafforzarne la capacità di repressione antidemocratica e antipopolare, al coinvolgimento dei servizi segreti, negli intrecci fra traffici clandestini di armi, droga, mafia, terrorismo o ancora alle forniture di armamenti a paesi che hanno attentato alla sicurezza nazionale dell'Italia.

Il recente decreto del Ministro del commercio con l'estero non cambia apprezzabilmente tale situazione. Ecco perché l'approvazione di una legge che strappi il commercio delle armi al segreto (non sono noti nemmeno i membri del Comitato che istruisce e autorizza le esportazioni!) è improrogabile. Verrà da essa anche un contributo significativo alla riduzione di tale commercio, e, anche per questa via, ad una politica di pace, di

sicurezza e di nuova stabilità internazionale.

L'urgenza dell'approvazione della legge ci ha indotto a presentare un testo che, naturalmente aperto al confronto con altre proposte e al dialogo con le tante forze impegnate su questo tema nel paese, assume come base quello già approvato dal Parlamento nella IX legislatura, naturalmente integrato da nostri contributi e depennato delle parti inaccettabili che riproducevano troppi aspetti della situazione presente.

Ecco in breve i contenuti principali della proposta:

1) importazione, esportazione e transito di armi possono avvenire nell'ambito delle scelte di politica estera e di difesa, nel pieno rispetto dei principi della Costituzione. Gli aspetti commerciali da prevalenti divengono subordinati a quelli politici.

In particolare vengono proibiti rapporti con paesi impegnati in guerre di aggressione, sottoposti all'*embargo* di istituzioni internazionali riconosciute dall'Italia, responsabili di violazione dei diritti umani. L'autorizzazione diviene un fatto politico. Il ruolo preminente è svolto da un Comitato interministeriale (CISD) istituito presso la Presidenza del Consiglio e dal Ministero degli affari esteri;

2) le procedure. È previsto un duplice meccanismo autorizzativo. Il primo politico, all'avvio delle trattative, e il secondo per le operazioni vere e proprie, a seguito di un *iter* rigoroso di istruzione e di verifica;

3) la proposta cancella ogni riferimento all'articolo 1 del regio decreto n. 1161 del 1941, attraverso il quale l'intera materia è sempre stata sottoposta al segreto, sottraendola persino all'intervento dello stesso Governo (costretto spesso a reperire i dati all'estero), al Parlamento e alla magistratura. Viene indicato un chiaro sistema di pubblicità e di trasparenza, anche attraverso un ruolo preciso ed importante del Parlamento, sia in sede di controllo che di indirizzo;

4) molta cura è dedicata alla definizione dettagliata dei materiali di armamento soggetti alla legge per impedire l'aggiramento delle norme soprattutto in campo di operazioni di addestramento, di contraffazioni dei sistemi d'arma con apparecchiature per uso civile, di disegni e schemi, ecc.

È anche prevista l'istituzione presso il Ministero della difesa di un registro delle imprese e degli operatori, che devono avere caratteristiche rigorosamente verificate. Ogni domanda di autorizzazione per effettuare operazioni ai sensi della legge comporta una lunga serie di adempimenti, compresa la segnalazione dei compensi di intermediazione, che hanno una specifica regolamentazione e, tra l'altro, l'indicazione dei destinatari e degli usi finali. In proposito, per evitare la pratica di riesportazione da parte di alcuni paesi (Israele fra tutti ha ripetutamente svolto questo ruolo di intermediazione verso il Sud Africa ed altri regimi dittatoriali) ad altri, in contrasto con quanto previsto dalla legge, è definito un ruolo di certificazione dell'uso finale a cura delle nostre autorità diplomatiche nei paesi destinatari;

5) la lettura dell'articolato evidenzierà l'attenzione che è stata riservata a numerosi altri aspetti di grande rilievo: dalle misure tese a scoraggiare gli acquisti di armi da parte di paesi destinatari dell'aiuto italiano allo sviluppo, all'indicazione di sanzioni e pene elevate nei confronti dei responsabili di violazioni delle norme della legge, alle misure per evitare il coinvolgimento nelle attività industriali legate alle armi del personale civile e militare della Difesa, anche dopo il congedo. Vale in conclusione la pena di soffermarsi sul rapporto fra la proposta di legge e i problemi dell'industria bellica nazionale.

È noto che il nostro partito non persegue un disegno di disarmo unilaterale, ma di disarmo bilanciato e controllato. Finché non si perverrà ad un disarmo totale, una produzione ai fini della sicurezza nazionale e degli impegni nell'alleanza atlantica è indispensabile. Quel che però deve guidare anche le scelte dell'industria militare sono i fini che si propone la nostra Costituzione: in particolare il ripudio della guerra. La produzione deve quindi essere ricondotta a questi fini e posta sotto il controllo del Parlamento.

Dalla proposta di legge viene una spinta alla programmazione del settore, che occupa 80.000 persone, e alla sua riconversione sia verso produzioni civili, sia verso una maggiore autosufficienza rispetto alle esigenze della difesa nazionale.

La diminuzione del commercio delle armi è una componente organica della distensione internazionale. Dall'approvazione della legge verrà una spinta per una normativa comune in sede CEE, che consenta all'Europa un ruolo più incisivo per il mutamento delle relazioni tra Nord e Sud e tra Est e Ovest, passando dalla competizione alla cooperazione.

Il gruppo comunista auspica che il Parlamento abbia definitiva ragione di quel groviglio di interessi che finora ha impedito una limpida legislazione in corrispondenza alla volontà della grande maggioranza del popolo italiano.

Il testo che proponiamo è aperto ad ogni contributo e miglioramento. Alla sola condizione che si pervenga ad una legge che non si limiti a sancire lo *status quo*, ma porti ad una riduzione reale dell'esportazione di armamenti, specie verso il terzo mondo.

Ci adopereremo infine in ogni modo perché la nuova legge venga approvata fin dai primi mesi della X legislatura.

## INDICE DEGLI ARTICOLI

## TITOLO I

(artt. 1/18)

- ART. 1. - Disposizioni generali.
- ART. 2. - Definizione dei materiali d'armamento.
- ART. 3. - Composizione e compiti del CISD.
- ART. 4. - Registro.
- ART. 5. - Catalogo dei materiali d'armamento.
- ART. 6. - Disciplina delle trattative commerciali.
- ART. 7. - Disciplina delle esportazioni, importazioni e transito di materiale d'armamento.
- ART. 8. - Domanda di autorizzazione.
- ART. 9. - Comitato per l'istruttoria delle autorizzazioni.
- ART. 10. - Periodo di validità delle autorizzazioni.
- ART. 11. - Oneri a carico dei soggetti autorizzati.

ART. 12. - Autorizzazioni per visita di delegazioni straniere.

ART. 13. - Relazioni periodiche al Parlamento.

ART. 14. - Commissione parlamentare.

ART. 15. - Materia oggetto di disciplina regolamentare.

ART. 16. - Comitato di studio sulla produzione nazionale di materiali di armamento.

ART. 17. - Norme transitorie.

## TITOLO II

SANZIONI (artt. 18/23)

ART. 18. - Inosservanza delle procedure.

ART. 19. - Violazioni delle condizioni.

ART. 20. - Falsità nelle documentazioni.

ART. 21. - Sorveglianza tecnica nelle aziende.

ART. 22. - Dipendenti dei servizi e organi di informazione e sicurezza.

ART. 23. - Materie non disciplinate.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

## ART. 1.

(Disposizioni generali).

1. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali d'armamento e dei relativi componenti, come definiti all'articolo 2 sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato affinché siano conformi alla politica estera e di difesa del Paese.

2. Tali operazioni possono svolgersi o direttamente con governi esteri o per il tramite di imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.

3. Sono vietati l'esportazione e il transito di materiali d'armamento:

a) quando sono interessati paesi impegnati in un conflitto armato in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

b) verso i paesi per i quali sia stato dichiarato l'*embargo* totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali che possono vincolare in materia i partecipanti;

c) quando siano in contrasto con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi nazionali, con particolare riferimento alla sicurezza dello Stato, alla lotta contro il terrorismo e all'interesse della Repubblica a mantenere buone relazioni con altri paesi;

d) verso paesi che pongono in atto violazioni sistematiche dei fondamentali diritti umani;

e) quando non sia assicurata la regolare gestione dell'operazione e il controllo della definitiva destinazione dei materiali;

f) gli aiuti e i contributi italiani a paesi in via di sviluppo per finalità di civile cooperazione sono condizionati al loro effettivo impiego per gli specifici scopi cui sono destinati; possono essere limitati, sospesi o revocati, ad eccezione di quelli sanitari di emergenza e di quelli destinati ad organizzazioni non governative e di volontariato, oltre che in caso di inadempienza, anche quando le spese per gli armamenti del paese destinatario superino in modo rilevante le esigenze difensive del paese stesso.

4. Sono infine vietate le esportazioni, le importazioni e il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari nonché di strumenti e tecnologie idonei alla manipolazione dell'uomo e della biosfera ai fini militari.

5. Per transito si intende anche una sola sosta, a bordo di aerei o navi o altri mezzi di trasporto, anche senza scarico, nel territorio dello Stato.

6. Lo Stato adotta con la legge finanziaria misure fiscali e finanziarie per le ipotesi di riconversione delle produzioni di materiali d'armamento.

## ART. 2.

*(Definizione dei materiali d'armamento).*

1. Ai fini della presente legge sono considerati materiali d'armamento quelli che:

a) le leggi penali e di pubblica sicurezza vigenti indicano come armi da guerra o tipo guerra, munizioni da guerra, esplosivi da uso militare nonché come equipaggiamenti per le forze armate;

b) la nomenclatura tecnica corrente considera quali armi e sistemi d'arma e relativi componenti, o come equipaggiamenti e mezzi destinati alle forze armate.

2. I materiali d'armamento vengono classificati con decreto del Ministro della difesa, nelle seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco portatili, armi automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi per impiego militare e loro equipaggiamenti specifici;

g) aeromobili ed elicotteri appositamente costruiti per uso militare e loro equipaggiamenti specifici;

h) polveri, esplosivi, propellenti;

i) sistemi e/o apparati elettronici, elettro-ottici, fotografici appositamente costruiti per impieghi militari;

l) materiali speciali blindati e materiali caratteristici per l'addestramento militare;

m) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per lo studio, la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

n) materiali di particolare interesse strategico impiegabili ai fini militari;

o) equipaggiamenti speciali di impiego esclusivo per fini militari.

3. La classificazione di cui al comma 1 è differenziata in relazione alle diverse finalità di controllo, rispettivamente, della esportazione dell'importazione e del transito e viene aggiornata in relazione all'evoluzione tecnologica e degli accordi internazionali.

4. Ai fini della presente legge sono altresì considerati materiali di armamento:

a) le parti di ricambio, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione, studio ed informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al precedente comma 2;

b) le descrizioni tecniche ed i materiali predisposti per la presentazione in mostre all'estero dei materiali di cui alle categorie previste al comma 2.

5. Sono altresì soggette alle disposizioni della presente legge le prestazioni di servizi per l'addestramento e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei materiali bellici, anche quando effettuata in Italia; la concessione di licenze di fabbricazione al di fuori del territorio italiano, in quanto riferite ai materiali di cui al presente articolo; i diritti di brevetto; la presentazione a mostre, simposi e manifestazioni similari in Italia e all'estero di studi, disegni, e di ogni documentazione riferita a materiali d'armamento.

### ART. 3.

*(Composizione e compiti del CISD).*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi in materia di difesa (CISD).

2. Il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e del commercio con l'estero.

3. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato i Ministri dell'industria, commercio ed artigianato, delle partecipazioni statali e del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Presidente del Consiglio con propri decreti determina l'organizzazione degli uffici posti a servizio del comitato.

5. Il CISD nel rispetto dei trattati internazionali e in attuazione delle linee di politica estera e di difesa del Paese, formula gli indirizzi per le politiche di scambio per il settore della difesa, nonché per il relativo dimensionamento e per le misure di riconversione.

6. Il CISD nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 indica i paesi verso i quali gli scambi dei materiali d'armamento sono proibiti o limitati e adotta le

relative deliberazioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimersi entro trenta giorni.

ART. 4.

(Registro).

1. Presso il Ministero della difesa è istituito il registro delle imprese interessate alla importazione, alla esportazione e al transito di materiali d'armamento e che intendano operare: o nel settore industriale, o nel settore della progettazione e ricerca, o in quello commerciale, o in quello del trasporto, o in quello della vigilanza a ciascuna attività connessa, o in più di uno o in tutti quelli qui elencati. Tale registro ed i suoi aggiornamenti sono trasmessi, per i fini della presente legge, ai Ministeri per gli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, commercio e artigianato. L'iscrizione al registro costituisce requisito necessario per richiedere le autorizzazioni per l'esportazione, importazione e transito di materiali d'armamento.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio su delibera del CISD sono definiti i criteri in base ai quali le imprese di cui al comma 1 sono tenute all'iscrizione nel registro.

3. La domanda di iscrizione al registro deve essere presentata al Ministero della difesa da soggetti aventi i seguenti requisiti soggettivi:

a) per imprese individuali o per le società di persone la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei medesimi, purché cittadini di paese legato all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla presente legge, la cittadinanza italiana dei soggetti titolari del potere di rappresentanza, ovvero la residenza in Italia dei medesimi,

purché cittadini di un paese legato all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

c) l'assenza di condanne, ovvero di procedimenti penali in corso per violazione delle norme di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, alla legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché alla presente legge;

d) il possesso delle autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme in vigore per il commercio delle armi di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) l'assenza di condanne per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero di procedimenti in corso per lo stesso reato, o per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, nonché di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'articolo 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ed integrato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, e dagli articoli 10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunti dall'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Il possesso di tali requisiti deve essere comprovato dal certificato del prefetto di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come integrato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936;

f) l'assenza, da comprovarsi mediante certificazione giudiziaria, di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma;

4. Presso le imprese soggette ad iscrizione non possono avere incarichi negli organi amministrativi e direzionali, nonché svolgere prestazioni o attività anche di consulenza, coloro che negli ultimi tre anni siano stati dipendenti militari o civili dello Stato con qualifica dirigenziale o equiparata.

5. Le imprese che violino il disposto del comma 4 sono sospese per due anni dal registro di cui al presente articolo.

6. Gli iscritti al registro debbono comunicare ogni variazione dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 nonché trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o la estinzione dell'impresa e, infine, gli eventuali aggiornamenti al catalogo di cui al successivo articolo.

7. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità, stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.

8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese per le quali le persone indicate alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 siano appartenute o appartengano ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645.

9. La perdita di uno dei requisiti sopraelencati nonché l'incorrere in una delle sanzioni previste dagli articoli 17 e seguenti della presente legge determina la cancellazione dal registro, disposta con decreto del Ministro della difesa secondo una procedura da definire con le modalità regolamentari di cui all'articolo 15.

10. Si prescinde dal requisito dall'obbligo di risiedere in Italia per i consorzi industriali, promossi dallo Stato italiano o ai quali lo Stato italiano partecipa e quali organi di agenzie costituite sulla base di intese intergovernative o NATO, o quali esecutori di altri accordi internazionali.

11. Le modalità per l'iscrizione sono definite dal Ministro della difesa con proprio decreto.

12. Per la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1 è costituita presso il

Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a consigliere, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

13. Spetta alla commissione:

a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;

b) provvedere alla revisione triennale del registro;

c) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22;

d) deliberare sulla cancellazione dal registro.

14. Per le spese, per le modalità di funzionamento, e per ogni diversa esigenza della commissione, provvede il Ministero della difesa con proprio decreto.

#### ART. 5.

*(Catalogo dei materiali d'armamento).*

1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Ministero della difesa il catalogo dei materiali di armamento che siano oggetto di esportazione o comunque di operazioni commerciali, ad eccezione delle operazioni, di temporanea importazione e riesportazione.

2. Nel catalogo devono essere riportate le sigle distintive, i dati caratteristici ed operativi di ogni singolo componente, al fine di consentire il riscontro dei materiali per le autorizzazioni di cui all'articolo 7.

3. La compilazione, tenuta e aggiornamento del catalogo devono essere effettuati sulla base di norme emanate

dal Ministro della difesa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere dei Ministri degli esteri, dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.

4. Per il materiale classificato segreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto da emanarsi entro lo stesso termine di cui al comma 3, definisce le regole per assicurare il conseguimento del fine di cui al comma 2.

#### ART. 6.

##### *(Disciplina delle trattative commerciali).*

1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 4 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative commerciali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento, nonché per le attività di cui al comma 5 dell'articolo 2.

2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa può vietare la prosecuzione della trattativa; inoltre può disporre condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 2, nonché di motivi d'interesse nazionale.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si osserva anche qualora la iniziativa dei soggetti richiedenti si svolga dietro invito da parte di amministrazioni dello Stato, che provvedano altresì a forme di assistenza.

4. In ogni caso nella comunicazione vanno indicati gli affidamenti ricevuti in proposito o che si ritiene necessario di dover attuare da parte di amministrazioni dello Stato.

5. I Ministri di cui al presente articolo si avvalgono del Comitato di cui all'articolo 9.

## ART. 7.

(Disciplina della esportazione, importazione e transito di materiali d'armamento).

1. Per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali d'armamento e dei relativi componenti, i soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 4, esperite le procedure di cui all'articolo 6, richiedono l'autorizzazione al Ministero degli affari esteri.

2. A seguito dell'istruttoria da parte del comitato di cui all'articolo 9 ed in conformità col parere di questi, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, autorizza l'esportazione definitiva, l'esportazione temporanea, l'importazione, ed il transito di materiale di armamento; la cessione delle licenze di fabbricazione; la concessione di « affidamento » e la riesportazione da parte dei paesi importatori.

3. Quando il Ministro degli affari esteri giudichi particolarmente rilevanti le implicazioni tecniche, finanziarie e politiche demanda l'autorizzazione definitiva al CISD.

4. Per le operazioni rientranti nei programmi di coproduzione statale con i paesi membri della NATO, dell'IEPG e dell'UEC, ovvero sanciti da apposito *memorandum* intergovernativo, l'eventuale autorizzazione ad esportare verso i paesi coproduttori è rilasciata senza che siano necessari i pareri previsti dal presente articolo, solo quando detta coproduzione sia finalizzata ai fabbisogni dei Governi dei paesi consociati secondo una apposita certificazione del Ministro della difesa.

5. Per quanto concerne il restante materiale compreso nelle Tabelle di cui al decreto ministeriale 5044 del 20 marzo 1975 resta in vigore l'attuale normativa, utilizzando per le procedure relative al rilascio delle licenze di esportazione ed ai transiti il Comitato di cui all'articolo 9.

6. In ogni caso il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri sentito il Ministro della difesa, per motivi di interesse nazionale sopravvenuti rispetto al termine indicato al comma 2,

dell'articolo 6, può vietare l'ulteriore prosecuzione delle attività di cui al comma 1, dell'articolo 6 nonché l'esecuzione del contratto autorizzato ai sensi del comma 5.

7. Le imprese che, senza loro responsabilità, subiscono il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esportazione, ovvero ogni altro provvedimento che impedisca l'esecuzione del contratto potranno usufruire dei benefici previsti dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 e dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

#### ART. 8.

*(Domanda di autorizzazione).*

1. Nella domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza, gli affidamenti e il transito, devono essere indicati:

a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione, con l'indicazione per ciascun tipo di materiale, della sigla distintiva. Se trattasi di parti di ricambio, sempre degli stessi materiali, dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono; per le altre parti ogni elemento che ne consente l'esatta identificazione;

b) l'ammontare del contratto e di ogni singola esecuzione, se ne è prevista una esecuzione frazionata;

c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione e le generalità complete degli attori;

d) il paese di destinazione finale del materiale nonché la documentazione circa le autorità governative, gli enti e le imprese destinatarie ed eventuali paesi, enti, imprese e soggetti intermediari;

e) gli affidamenti di assistenza da parte di amministrazioni dello Stato;

f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;

g) eventuali impegni per compensazioni industriali.

2. Alla domanda devono essere acclusi i documenti seguenti:

a) un certificato di importazione/formulario di verificaione per i paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; e per tutti gli altri paesi, un « certificato di uso finale » rilasciato dalle autorità governative del paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane, preposte a tale compito;

b) una documentazione idonea ad identificare l'utilizzazione finale dei materiali oggetto di esportazione, quando il primo importatore sia un'azienda estera debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali d'armamento. Tale documentazione è costituita, per i paesi terzi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni dei materiali di armamento, dal certificato di importazione/formulario di verificaione; per gli altri paesi dal certificato di uso finale.

3. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche italiane accreditate presso il paese che lo ha rilasciato.

#### ART. 9.

*(Comitato per l'istruttoria  
delle autorizzazioni).*

1. È istituito il Comitato per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiale di armamento con il compito di verificare la conformità delle richieste di autorizzazione, alle disposizioni di cui alla presente legge e di accertare che l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali d'armamento siano corrispondenti a quanto dichiarato dal richie-

dente nella domanda di autorizzazione di cui all'articolo 8, avvalendosi di ogni mezzo istruttorio nonché della collaborazione — a questo fine — del SISMI e del SISDE.

2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto: da un sottosegretario agli affari esteri, delegato dal Ministro, che lo presiede; da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno responsabile del settore; da due rappresentanti del Ministero della difesa, uno dei quali di grado non inferiore a colonnello, di cui uno responsabile del settore; da un rappresentante del Ministero dell'interno; da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero; da un rappresentante ciascuno del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e del Ministero delle finanze. Nello stesso decreto sono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi, designati dalle rispettive amministrazioni; le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri. Il parere del comitato è adottato all'unanimità dei presenti.

3. Il comitato si avvale della consulenza tecnica di esperti designati di volta in volta dal presidente del comitato sentito il parere dei membri.

4. Il comitato viene rinnovato ogni tre anni ed i componenti non possono ricoprire più di una volta l'incarico.

#### ART. 10.

*(Periodo di validità dell'autorizzazione).*

1. Le operazioni di esportazione, di importazione, e di transito di materiali di cui alla presente legge e ogni altra operazione prevista debbono essere effettuate entro il termine di validità indicato nelle relative autorizzazioni. Queste possono essere prorogate, su motivata domanda da presentare non oltre un mese dalla scadenza, dal Ministro degli affari esteri, sentito il comitato di cui all'articolo 9, per un periodo di mesi dodici.

2. Copie delle autorizzazioni e delle proroghe sono inviate, all'atto del rila-

scio, alle amministrazioni rappresentate nel comitato di cui all'articolo 9.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto dal contratto.

#### ART. 11.

*(Oneri a carico dei soggetti autorizzati).*

1. Il titolare delle autorizzazioni di cui alla presente legge è tenuto a:

a) comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;

b) inviare al Ministero della difesa e al Ministero degli affari esteri, oltre che agli enti previsti dalle norme in vigore, copia delle documentazioni doganali e di fatturazione relative all'intera operazione commerciale effettuata;

c) segnalare il vettore, l'itinerario e eventuali scali intermedi ai Ministri della difesa, dell'interno e delle finanze.

#### ART. 12.

*(Autorizzazioni per visita di delegazioni straniere).*

1. Sono soggette ad autorizzazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i dicasteri interessati, le visite di delegazioni straniere alle industrie di materiale di armamenti abilitate a trattare prodotti coperti da classifica di segretezza.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 vanno estese ad eventuali seminari e corsi di formazione di cittadini italiani e stranieri.

#### ART. 13.

*(Relazioni periodiche al Parlamento).*

1. Il Presidente del Consiglio trasmette al Parlamento una relazione semestrale

illustrativa — nel quadro internazionale degli scambi di armi — delle operazioni di esportazioni, importazioni e transito di beni e servizi che formano oggetto della presente legge.

2. La relazione fornisce indicazioni analitiche — per tipi, quantità e valori monetari — degli oggetti concernenti le operazioni esaurite, indicandone gli stati di avanzamento annuali. Fornisce altresì indicazioni sulla lista dei paesi per cui risultano avviate o in corso trattative.

3. Nella relazione sono precisati, altresì, i divieti o le revoche disposte ai sensi degli articoli 6 e 7, nonché le autorizzazioni comunque non concesse.

#### ART. 14.

*(Commissione parlamentare).*

1. È istituita una Commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati designati dai Presidenti dei due rami del Parlamento d'intesa tra loro, in modo che la composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari, con il compito di vigilare e svolgere indagini conoscitive sulla produzione, sul commercio, sugli acquisti statali di armi e di equipaggiamenti per le forze armate, anche nel contesto internazionale, nonché sulle riconversioni produttive.

2. Essa riferisce annualmente con una relazione inviata alle Camere in occasione della presentazione del bilancio dello Stato.

#### ART. 15.

*(Materie oggetto di disciplina regolamentare).*

1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, vengono determinati:

a) le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di assistenza tec-

nica, logistica, addestrativa e sanitaria fornita dall'amministrazione dello Stato a personale delle forze armate di paesi esteri importatori di materiale di armamento fabbricato in Italia, o ceduto dalle forze armate italiane;

b) le condizioni e le modalità per il recupero delle *royalties*, dovute per proprietà statale dei brevetti, dei progetti, degli esperimenti e simili, nonché delle spese sostenute dallo Stato ai fini di promuovere la vendita dei beni e dei servizi di cui alla presente legge;

c) le norme relative alle garanzie di assicurazione e alle modalità e condizioni di finanziamento delle esportazioni;

d) le procedure e le responsabilità per negoziare e concludere eventuali accordi di compensazione gestendone gli effetti.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi con la procedura di cui al comma 1, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le condizioni e le modalità dei contratti di intermediazione, mediante una disciplina che preveda limiti, controlli e requisiti soggettivi al fine di rendere verificabili i contenuti ed il reale svolgimento dell'attività di intermediazione, l'identità del o dei mediatori nonché dei percettori finali dei relativi compensi. In ogni caso, tutti i trasferimenti valutari relativi al pagamento di compensi di intermediazione inerenti le operazioni di cui alla presente legge debbono essere autorizzati dal Ministero del commercio estero.

#### ART. 16.

*(Comitato di studio sulla produzione nazionale di materiali di armamento).*

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene costituito presso la Presidenza del Consiglio un comitato con il compito di fornire al CISD, pareri, informazioni e proposte —

nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo — sullo stato della produzione nazionale dei materiali di armamento, per le esigenze di difesa del paese; sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali. In questo quadro il comitato contribuisce allo studio e alla individuazione di ipotesi di riconversione delle imprese.

2. Il comitato, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio, viene rinnovato ogni tre anni ed è composto da esperti designati dalle amministrazioni dello Stato interessate, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori del settore, dal CNR e dai gruppi parlamentari.

#### ART. 17.

*(Norme transitorie).*

1. Gli esportatori, entro 240 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a presentare al Ministero della difesa il catalogo dei materiali oggetto di eventuali esportazioni di cui al decreto previsto dall'articolo 2.

2. Fino all'istituzione del registro degli esportatori e comunque non oltre 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, restano in vigore l'attuale comitato speciale e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

#### ART. 18.

*(Inosservanza delle procedure).*

1. Le sanzioni di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle attività di importazione, esportazione e transito dei beni e dei servizi di cui all'articolo 2 compiute al di fuori delle procedure e senza le autorizzazioni previste dalla presente legge.

2. I beni oggetto dell'attività clandestina sono confiscati.

3. L'impresa responsabile viene cancellata, da 1 a 6 anni, dal registro di cui all'articolo 4.

ART. 19.

*(Violazioni delle condizioni).*

1. Chiunque effettui importazione, esportazione o transito di materiale di armamento, in violazione della condizione di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da un decimo a cinque decimi del valore del contratto. La pena è ridotta di un terzo se il materiale non costituisce arma da guerra, tipo guerra o munizioni da guerra ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 10.

2. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiale bellico, in violazione delle condizioni generali e speciali autorizzative, diverse da quelle di cui al comma precedente, è punito con una multa da un decimo fino a tre decimi del valore del contratto. La pena è ridotta di un terzo se il materiale non costituisce arma da guerra, tipo guerra o munizioni da guerra ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. La violazione delle prescrizioni relative alla destinazione finale dei materiali di cui alla presente legge, oggetto di esportazione, comporta il divieto ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della presente legge, di ogni operazione di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento tra l'Italia ed il paese inadempiente. Si intendono sospese per lo stesso periodo di tempo le eventuali operazioni in corso.

4. L'impresa responsabile delle violazioni di cui sopra è sospesa dalla iscrizione al registro di cui all'articolo 4 fino a cinque anni.

5. Le determinazioni di cui al comma 3 sono comunicate tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari.

## ART. 20.

*(Falsità nelle documentazioni).*

1. Chiunque fornisca nelle documentazioni richieste dalla presente legge, indicazioni false od incomplete è punito con la reclusione da uno a sei anni o con una multa fino a trecento milioni.

2. È inoltre disposta la cancellazione da uno a due anni dal registro di cui all'articolo 4.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, verranno previsti i casi per la adozione di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della presente legge. Tali sanzioni consisteranno nella sospensione o decadenza dai benefici derivanti da agevolazioni fiscali o finanziarie, incentivi e simili da parte dello Stato.

## ART. 21.

*(Sorveglianza tecnica nelle aziende).*

1. Ai fini della presente legge, i militari delle Unità di sorveglianza tecnica sulle aziende che trattano materiali bellici per conto dello Stato hanno la qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

## ART. 22.

*(Dipendenti di servizi e organi di informazione e sicurezza).*

1. È fatto divieto ai dipendenti del SISMI e del SISDE, nonché agli addetti a organi di informazione e di sicurezza delle forze armate, dei corpi di polizia, delle segreterie NATO e UEO di ministeri ed enti, di svolgere attività di promozione e di agevolazione delle attività disciplinate con la presente legge.

2. I contravventori sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni.

3. Se l'attività agevolata è in violazione degli articoli 20 e 21 si applicano le pene ivi previste.

4. Ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il Presidente del Consiglio dei ministri formula direttive che i servizi di sicurezza sono tenuti a seguire per l'esercizio dei controlli e delle attività riferiti al rispetto della presente legge.

5. La direttiva è comunicata al comitato parlamentare di cui alla citata legge n. 801 del 1977.

#### ART. 23.

*(Materie non disciplinate).*

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza o doganali, relativi alle armi, agli esplosivi, ai materiali di particolare interesse strategico e relative importazioni, esportazioni e transiti.